

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5409 del 23/09/2025
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 31 - TORELLO AUTOTRASPORTI S.R.L. - VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL PRELIEVO) ALLA CONCESSIONE, RILASCIATA CON ATTO N. 3610 DEL 04/08/2020, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. POLO LOGISTICO - FRAZ. MONTALE, AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI - PROC. PC17A0009 - SINADOC 19556/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5609 del 23/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 31 – TORELLO AUTOTRASPORTI S.R.L. - VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL PRELIEVO) ALLA CONCESSIONE, RILASCIATA CON ATTO N. 3610 DEL 04/08/2020, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. POLO LOGISTICO – FRAZ. MONTALE, AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI - PROC. PC17A0009 – SINADOC 19556/2025.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005, 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 964 del 26/02/2021 questo Servizio disponeva il rilascio della variante sostanziale (aumento del volume di prelievo) della concessione (proc. PC17A0009) già rilasciata con D.D. ARPAE n. 6272 del 23/11/2017 alla ditta Torello Autotrasporti S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 01897330641) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo (avente portata massima pari a 2 l/s e per un volume di prelievo pari a 10.000 mc/anno), situato in Comune di Piacenza (PC) – loc. Polo Logistico – fraz. Montale, con scadenza fissata al 31/12/2026;
- il rappresentante legale della summenzionata ditta Torello Autotrasporti S.r.l., ha presentato, relativamente al pozzo cod. proc. PC17A0009, richiesta (assunta al protocollo ARPAE con il n. 96238 in data 26/05/2025) di variante sostanziale (aumento del prelievo), con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 55,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), loc. Polo Logistico – fraz. Montale, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 86, mappale n. 153 (ex 92); coordinate UTM-RER: X: 559502 Y: 986593;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (irrigazione aree verdi aziendali, lavaggio autotreni e servizi igienici);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 30.850;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 174 del 02/07/2025 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "igienico ed assimilati";

DATO ATTO che in data 11/06/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- monitoraggi periodici;
- azioni di risparmio della risorsa idrica;
- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

come dettagliate all'articolo 7 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, INOLTRE, di concedere, ai fini di tutela della risorsa, il quantitativo richiesto di mc. 30.850, con obbligo di mantenere efficiente il contatore per le verifiche dei quantitativi d'acqua estratti dal pozzo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 116322 in data 27/06/2025);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2025;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale della concessione codice pratica PC17A0009;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli art. 31 R.R. 41/2001, alla ditta Torello Autotrasporti S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 01897330641), fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) alla concessione, in precedenza rilasciata con atto n. 6272 del 23/11/2017 e successiva variante sostanziale con atto n. 964 del 26/02/2021, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC17A0009, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 55,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), loc. Polo Logistico – fraz. Montale, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 86, mappale n. 153 (ex 92); coordinate UTM-RER: X: 559502 Y: 986593;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (irrigazione aree verdi aziendali, lavaggio autotreni e servizi igienici);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 30.850;
 - corpo idrico interessato: cod. 0040ER-DQI-CL nome: CONOIDE NURE - LIBERO (limite acquifero A2 mt 133,92 da p.c.);
2. **di stabilire** che la concessione è **valida fino al 30/06/2035** e che l’eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all’esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all’allegato disciplinare di concessione, art. 7;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/09/2025;
4. **di dare atto** che il canone dovuto per l’anno 2025 quantificato in 193,52 euro è stato pagato;
5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;

6. **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
7. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
11. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della variante sostanziale (aumento del volume annuo di prelievo) della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta Torello Autotrasporti S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 01897330641) - codice pratica PC17A0009.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di mt 55,00, con colonna filtrante in PVC del diametro di mm 140, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 5,5 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra mt 34,00 e mt 55,00 dal piano di campagna
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza (PC), loc. Polo Logistico – fraz. Montale, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 86, mappale n. 153 (ex 92); coordinate UTM-RER: X: 559502 Y: 986593.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati (irrigazione aree verdi aziendali, lavaggio autotreni e servizi igienici).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 30.850.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. OO40ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE - LIBERO (limite acquifero A2 mt 133,92 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2025** ammonta a **euro 193,52**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in

tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2035** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare mantenere un idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata dalla falda e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

- **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- **Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.
- **Prescrizioni** impartite a seguito del risultato (“*Repulsione*”) della valutazione, eseguita applicando il “Metodo ERA”, dell'impatto della derivazione rispetto allo stato quantitativo del corpo idrico captato:
- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo

idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri “trend piezometrico” e “soggiacenza”;

- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all’Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all’eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all’Albo o all’Ordine e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell’influenza della derivazione sull’andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell’acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;
- **Azioni di risparmio della risorsa:** è fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo;
- **Valutazione di progressiva riduzione del prelievo:** prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell’area fonti alternative. Alla presentazione dell’istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell’utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante di Torello Autotrasporti S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 01897330641), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 23/09/2025

**Firmato, per accettazione, del legale
rappresentante del concessionario**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.